

STATUTO

LA DIMORA DEI SAGGI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA GUIDO DE
RUGGIERO 71

Numero REA: NA - 1034473

Codice fiscale: 09471441213

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 2928/2029

Statuto della società "LA DIMORA DEI SAGGI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto

Art. 1. (Denominazione e sede)

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"LA DIMORA DEI SAGGI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"** con sede nel comune di Brusciano (NA).

Qualsiasi mutamento dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune non configura modificazione del presente Statuto.

La società potrà istituire sedi secondarie, nonché agenzie, filiali, uffici, aprire stabilimenti, punti vendita e recapiti in altre città d'Italia ed anche all'Estero.

Art. 2. (Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

In caso di proroga della stessa oltre il termine stabilito, il socio dissenziente o assente all'atto della delibera di proroga, ha diritto di recesso dalla società, da esercitarsi entro tre mesi dalla delibera mediante comunicazione con lettera raccomandata all'organo amministrativo della società.

Art. 3. (Oggetto)

La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto, nel rispetto dei limiti di legge e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove normativamente prescritte, e per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, il recupero e la riabilitazione di persone socialmente svantaggiate.

La società si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni, Asl, ecc.), con enti pubblici e privati, anche all'interno di provvedimenti di carattere straordinario per il Mezzogiorno di:

- gestire ed istituire attività inerenti i servizi sociali in genere, rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone svantaggiate ex Legge 381/91, ad anziani, disabili fisici e psichici, minori, tossicodipendenti, persone in stato di disagio e persone in genere;
- gestire, svolgere e/o istituire, in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, tutte quelle attività e servizi socio-assistenziali e riabilitativi;
- gestire, istituire e/o svolgere centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare ed integrata, assistenza infermieristica;
- gestire, istituire e/o svolgere servizi socio-sanitari integrati;
- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, case albergo, case famiglia per anziani, case protette, case di riposo per anziani, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale, centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori di handicap fisici o psichici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio per

disabili psichici e fisici, comunità alloggio per minori, inabili ed anziani, disabili, ragazze madri e donne in difficoltà, persone con sindrome di Alzheimer;

- gestire, istituire e/o svolgere servizi di assistenza domiciliare per anziani, assistenza domiciliare per portatori di handicap, fisici o psichici;

- svolgere e gestire tutte le pratiche tecnico-amministrative;

- gestire, istituire e/o svolgere attività ricreative e di autogestione per anziani.

La società può altresì:

- assumere appalti con enti pubblici e privati per l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri per anziani e/o portatori di handicap;

- istituire e/o gestire co-housing, r.s.a. (residenza sanitaria assistita), c.a.g. (centro aggregazione giovanile), centri di riabilitazione fisica, psichica e/o psicosociale, centri residenziali, di accoglienza e di socializzazione, diurni e/o notturni, per minori, anziani, portatori di handicap e per tutti i soggetti svantaggiati, disagiati o in difficoltà, nonché i servizi ausiliari di collegamento.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

- chiedere contributi e sovvenzioni agli enti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

La società può svolgere la propria attività anche con la collaborazioni di terzi.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico -:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore di terzi;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 c.c.;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

Art. 4 (Assenza di scopo di lucro)

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui alla disposizione precedente, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui infra.

L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o societa' da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilita' sociale.

TITOLO II

(Capitale, quote di partecipazione, finanziamenti dei soci)

Art. 5. (Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali, a titolo esemplificativo, denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazione d'opera o di servizi a favore della società, il tutto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

Art. 6. (Aumento del capitale sociale)

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter, l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione mediante l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi: in tal caso, ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma degli artt. 2481 bis e 2473 c.c.

Art. 7. (Quote e diritti sociali)

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E' possibile tuttavia, mediante delibera dei soci, una determinazione della partecipazione in misura non proporzionale al conferimento.

E' possibile attribuire a singoli soci particolari diritti a norma

dell'art. 2468 comma 3 c.c..

Art. 8. (Versamenti e finanziamenti soci)

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9. (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Clausole di prelazione e gradimento)

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota di partecipazione al capitale sociale dovrà, previamente a mezzo di lettera raccomandata A.R., offrirla in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla a parità di condizioni, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al c. 2 del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. La prelazione deve essere esercitata al prezzo indicato dall'offerente.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni successive.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi (ivi incluse le donazioni), è inoltre subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora tale diritto non sussista, deve chiedere all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro

15 giorni dal ricevimento della richiesta, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso. In caso di mancato gradimento, al socio compete il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Le disposizioni di cui agli artt. 9.8, 9.9 e 9.10 del presente Statuto si applicano anche alle costituzioni di diritti di pegno e/o di usufrutto.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari o ad altra società fiduciaria indicata dai proprietari medesimi non è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10. (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

TITOLO III

(Amministrazione, assemblea e organi di controllo)

Art. 11. (Amministrazione)

L'amministrazione e la rappresentanza anche giudiziale della società spettano, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

- ad un amministratore unico;
- a più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, a norma degli artt. 2257 e 2258 c.c.;
- ad un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Possono ricoprire la carica di amministratori della società i soggetti che non rivestano cariche sociali nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

All'amministratore o al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo unitariamente considerato.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Agli amministratori non potrà essere riconosciuto alcun compenso.

Gli amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare

una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 12. (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all'art. 2475 c.c.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da un consigliere o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e l'organo di controllo se nominato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il presidente sia il segretario della riunione, onde conoscere la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del consiglio.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al consiglio, oppure da tutti i consiglieri presenti.

Art. 13. (Decisioni dei soci)

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;
- la nomina degli amministratori;

- la nomina dell'organo di controllo;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la nomina e la revoca dei liquidatori;
- l'emissione di titoli di debito;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge alla competenza della assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le disposizioni che seguono.

Gli amministratori inviano ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Gli amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci.

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale.

È compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai membri dell'organo di controllo, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Art. 14. (Assemblea)

L'assemblea è competente a decidere sulle seguenti materie:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) nel caso di cui all'art. 2482 bis c.c.;
- 4) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione della assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultanti dal Registro delle Imprese. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, ma sempre entro i confini del territorio nazionale.

L'assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

È inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 15. (Organo di controllo)

L'Assemblea, può:

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere alternativamente, un sindaco, un collegio

sindacale, un revisore legale o una società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale, ed attribuire la funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e un supplente del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

Il collegio sindacale si compone di Cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con decisione di nomina del collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'art. 10 D. Lgs. 112/2017.

TITOLO IV

(Recesso e esclusione del socio)

Art. 16. (Diritto di recesso del socio)

Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dall'art. 2473 c.c.

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera raccomandata a/r e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo quanto precisato all'art. 4.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 del presente statuto.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo

acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. È fatto salvo l'esercizio del gradimento previsto all'art. 9 del presente atto costitutivo.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, secondo le previsioni dell'art. 2482 c.c.; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 17. (Esclusione del socio)

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni sociali.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale.

Le modalità di esclusione del socio sono ispirate comunque al principio di non discriminazione.

L'esclusione deve essere decisa dai soci a maggioranza assoluta del capitale, non computandosi nel numero il socio escluso. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione della esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo quanto precisato all'art. 4.

Il rimborso delle partecipazioni del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della esclusione fatta società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tal fine gli amministratori devono offrire in vendita la quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata da inviare ai soci nel termine di 15 giorni dal momento in cui è stato determinato il valore della partecipazione, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - pari al termine di sei mesi per il rimborso della

quota.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli amministratori.

Qualora nessun socio o terzo intenda acquistare le quote del socio escluso il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio escluso, l'esclusione non può aver luogo.

TITOLO V

(Bilancio, scioglimento della società)

Art. 18. (Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Il bilancio sociale è redatto secondo i criteri di cui all'art. 9 D. Lgs. 112/2017.

Art. 19. (Scioglimento della società)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci:

- a) determinano il numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel Registro delle imprese.

Avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

Il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto secondo le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017.

TITOLO VI

(Lavoratori)

Art. 20 (Coinvolgimento)

Gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione affinché lavoratori e destinatari dell'attività possano esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantomeno in relazione alle questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 21 (Trattamento economico)

Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

Art. 22 (Partecipazione)

I lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea dei soci ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente a seconda della sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera dei soci con la maggioranza

dei due terzi del capitale sociale.

Art. 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del c.c. in materia di società a responsabilità limitata e le disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017.

In originale f.to: Salvatore Rega

Fabiana Pirone Notaio - segue sigillo

"Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3
D.P.R. 445/2000"
"Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.".